



Comune di Montepulciano

(Provincia di Siena)

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 2017, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/04/2023 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27/12/2024)



Comune di Montepulciano

(Provincia di Siena)

INDICE DEGLI ARTICOLI:

Articolo 1 – Istituzione e Presupposto dell'imposta

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

Articolo 3 – Misura dell'imposta

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 – Sanzioni amministrative

Articolo 9 – Riscossione coattiva

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 11 – Contenzioso

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 13 – Disposizioni finali

Articolo 14 – Pubblicazione

Articolo 15 - Norma transitoria



Comune di Montepulciano

(Provincia di Siena)

Articolo 1 – Istituzione e Presupposto dell'imposta

1. E' istituita nel Comune di Montepulciano l'imposta di soggiorno al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. A tal proposito, in allegato alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni e di approvazione del rendiconto, verrà allegata una relazione illustrativa della realizzazione degli interventi (ex comma 5) e assicurata dalla Giunta Comunale la comunicazione dell'utilizzo del gettito dell'imposta attraverso gli strumenti previsti dalle norme sulla contabilità degli enti locali .
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n.52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Montepulciano ai sensi all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 180 del D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020 n. 77, nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale, come definite dalla Legge Regionale Toscana n. 86/2016 e successive modificazioni, dalla Legge Regionale Toscana n. 30/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito con Legge 21.06.2017 n. 96, ubicati nel territorio del Comune di Montepulciano e ogni altra struttura ricettiva che presenti elementi ricollegabili alle categorie individuate dalla Legge Regionale.
4. Nelle disposizioni contenute negli articoli seguenti si intende per gestore della struttura ricettiva anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art . 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50, convertito con Legge 21.06.2017 n. 96.

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo n. 1 comma 3, che si trova nel territorio del Comune di Montepulciano e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Montepulciano, ed ha l'obbligo di versare al gestore della struttura identificato quale Responsabile, di cui all'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs.14.11.2020 n. 23, l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - i gestori delle strutture ricettive;
 - i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi;
 - i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali)
 - i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare.
3. I gestori delle strutture turistiche provvedono alla riscossione dell'imposta, rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di



Comune di Montepulciano

(Provincia di Siena)

Montepulciano e sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D .Lgs. 14,32011 n. 23 e all'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.2017 n. 96.

4. I gestori, responsabili dell'Imposta di soggiorno, sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, secondo le modalità ed i termini da essi indicati.

Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 1 comma 3, secondo i criteri fissati dalla vigente normativa.
2. La misura dell'imposta viene definita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione. Le misure d'imposta si intendono confermate quelle dell'anno precedente qualora non venga adottata una nuova delibera nei termini previsti dalle normative vigenti.
3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

(la deliberazione della Giunta Comunale, oltre ad essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Montepulciano www.comune.montepulciano.siena.it)

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per soccorso umanitario;
 - c. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Montepulciano.
 - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio per un massimo di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione di apposita attestazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
 - e) i pazienti che effettuano cure ospedaliere. L'esenzione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione di apposita attestazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii."
 - f) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale. L'esenzione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione di apposita attestazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii."
 - g) i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. L'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma è



Comune di Montepulciano

(Provincia di Siena)

subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

- h) i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative.
2. Il gestore della struttura ricettiva applica l'esenzione di cui al precedente comma 1 b) a seguito di dichiarazione, resa dall'ospite in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 446/2000, dell'esistenza di una delle condizioni suddette.

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. L'articolo 4, comma 1-ter, del Dlgs 23/2011, introdotto dall'articolo 180 del DI 34/2020, ha cambiato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di "servizio" per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria qualificando i gestori delle strutture ricettive come responsabili dell'imposta (non soggetti passivi del tributo).
2. I Responsabili dell'imposta di cui all'art. 2 comma 2 che operano nelle strutture ubicate nel territorio del Comune di Montepulciano sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante appositi cartelli informativi, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto stabilito annualmente dal Comune.
3. I Responsabili dell'imposta di cui all'art. 2 comma 2 dichiarano al Comune di Montepulciano, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il periodo di permanenza e il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento.
La "Comunicazione mensile e la dichiarazione trimestrale" devono essere trasmesse con apposita procedura telematica e presentate anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura.
4. Il Comune per la comunicazione e dichiarazione dell'imposta di soggiorno mette a disposizione dei Responsabili dell'imposta di cui all'art. 2 comma 2, il software UNICOM o, secondo le modalità approvate con determinazione del competente Responsabile comunale, altro software specializzato.
5. I Responsabili dell'imposta di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dedicato all'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
6. Sono consentite forme diverse di trasmissione solo in presenza di specifica attestazione di malfunzionamento dell'applicativo gestionale proprio della struttura ricettiva.
5. A seguito di trasmissione in modalità informatica, la struttura ricettiva è comunque tenuta a conservare, per il tempo previsto dalle norme in vigore, le copie delle ricevute rilasciate ai clienti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno e a presentarle, a richiesta, alle autorità competenti e al Comune nell'ambito dell'attività di controllo sull'applicazione dell'imposta. Saranno effettuati controlli a campione da parte dell'Amministrazione Comunale in ordine alle dichiarazioni on line presentate che dovranno trovare corrispondenza.



Comune di Montepulciano

(Provincia di Siena)

7. I Responsabili dell'imposta di cui all'art. 2 comma 2 hanno l'obbligo di presentare al Comune la dichiarazione trimestrale anche qualora, nel corso del trimestre di riferimento, non abbia avuto presenze di ospiti. La dichiarazione negativa è trasmessa tramite l'applicativo software messo a disposizione dal Comune, senza alcun onere finanziario per gli operatori.
8. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno devono inoltre presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo una "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
9. La dichiarazione, che dovrà essere compilata utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale il 29 aprile 2022 e seguendo le relative istruzioni sempre previste nel decreto, andrà presentata esclusivamente in via telematica seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto e deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
10. I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per almeno 5 anni.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo n. 2, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso i quali hanno pernottato (responsabili dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 2 comma 2).
2. Il gestore della struttura ricettiva (e comunque i responsabili dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 2 comma 2) provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Montepulciano. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva e comunque i responsabili dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 2 comma 2, effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo di imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente articolo 5 comma 3.
4. Il versamento avviene esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a) tramite le procedure informatiche messe a disposizione dal software UNICOM sulla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta "PagoPA";
 - b) in via residuale, ove non attuabili le modalità precedentemente descritte, con pagamento mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Montepulciano presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive (e comunque i responsabili dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 2 comma 2) sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.



Comune di Montepulciano

(Provincia di Siena)

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i Responsabili dell'Imposta di Soggiorno ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e pagata ed i versamenti effettuati al Comune;
 - b) inviare ai Responsabili dell'Imposta di Soggiorno questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati;
 - c) effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale;
 - d) avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo introdotti dall'art.13 – quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58.
5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al "Responsabile del riversamento dell'Imposta di soggiorno" un apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 804 della Legge 160/2019.

Articolo 8 – Sanzioni amministrative

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva (soggetti di cui all'art. 2 comma 2), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo n. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti da parte del gestore della struttura ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
7. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione alla prescritta scadenza della "Dichiarazione Annuale" da parte del "Responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno", si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.



Comune di Montepulciano

(Provincia di Siena)

8. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Montepulciano potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.
9. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
10. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.
11. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
12. Sulle somme dovute non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di due punti percentuali superiori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.
13. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.
14. L'imposta di soggiorno non riversata è trattata in regime tributario vista l'estensione ad opera del DI 146/2021 all'art. 5 quinquies interpretazione autentica del c. 1-ter dell'art. 4 del DI 14 marzo 2011, n. 23.
In presenza di stato temporaneo di difficoltà economica è ammessa la possibilità di dilazione di pagamento, da rivolgere con apposita istanza, alle condizioni e nei limiti previsti ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25 Maggio 2020.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di presentazione del ricorso a seguito di notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, direttamente dal Comune o dai Soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 1 commi da 784 a 815 della Legge 27.12.2019 n.160 o secondo la normativa vigente.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Può essere richiesto il rimborso dell'imposta di soggiorno pagata dai soggetti che hanno assistito i degenti ricoverati presso strutture sanitarie ubicate nel Comune, per un massimo di due persone per paziente. Il rimborso è subordinato alla presentazione, allegata alla richiesta, di una dichiarazione che attesta il soggiorno presso la struttura



Comune di Montepulciano

(Provincia di Siena)

ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente e da certificato rilasciato dalla struttura sanitaria attestante il periodo di ricovero.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dodici.
5. Gli interessi di cui al comma 12 dell'art. 8, spettano per le somme oggetto di rimborso a decorrere dall'eseguito pagamento.

Articolo 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 12 – Dirigente responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Montepulciano.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 – Disposizioni finali

3. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.
4. Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'Ente non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione.

Articolo 14 – Pubblicazione

Il Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Montepulciano e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti.

Articolo 15 – Norma transitoria

Il presente regolamento sostituisce quello già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.110 del 21/12/2017 e successivamente modificato con deliberazione del



Comune di Montepulciano

(Provincia di Siena)

Consiglio Comunale n. 23 del 27/04/2023, che rimane vigente fino alla definitiva entrata in vigore del presente (ad avvenuta completamento della fase di pubblicazione e ripubblicazione).